

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 4216/2020

Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione.

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_391_2](#), [Cod_Proc_Civ_art_287](#), [Cod_Proc_Civ_art_288](#), [Cod_Proc_Civ_art_091](#)

Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

Corte

Cassazione

4216

2020